MISURE URGENTI PER LE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEGLI OSPEDALI E PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Art. 3

Disposizioni particolari in materia di personale

E' fatto divieto, per l'anno 1988, alle unita' sanitarie locali di assumere personale a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, prima della rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 2, comma 2, e della applicazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto presidenziale n. 270 del 1987. Situazioni particolari che richiedano assunzioni in deroga sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che puo' autorizzare la copertura dei posti dandone comunicazione motivata ai Ministri della sanita', del tesoro e per gli affari regionali. 3. A conclusione del processo di ristrutturazione degli ospedali, secondo le procedure ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a modifica di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, le unita' sanitarie locali possono procedere direttamente all'assunzione di personale in sostituzione di quello che cessi di prestare servizio limitatamente agli addetti ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura e di riabilitazione degli ospedali

Versione in vigore dal 9 aprile 1988, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-le-dotazioni-organiche-del-personale-degli/art-3-disposizioni-particolari-in-materia-di-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it